

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e s.m. - articolo 24 bis
«Istituzione di un fondo per il sostegno all'innovazione»

Approvazione dei criteri e delle modalità di
concessione dei contributi previsti dal Bando I – Fase 2
«Matching Fund» – del Programma Techpeaks
emesso da Trento Rise in data 18 gennaio 2013 per la
selezione di soggetti imprenditoriali in ambito ICT

Sommario

1. INTRODUZIONE	3
2. DEFINIZIONE DI «MATCHING FUND»	4
3. SOGGETTI BENEFICIARI	4
4. DEFINIZIONE DI NUOVO INVESTITORE E FINANZIAMENTO	6
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	7
6. MODALITÀ DI VALUTAZIONE	9
7. PROCEDURA DI CONCESSIONE	10
8. COSTI AMMISSIBILI	11
9. ADEMPIMENTI POST CONCESSIONE DEL MATCHING FUND	13
10. EROGAZIONE DEL MATCHING FUND	15
11. MESSA A DISPOSIZIONE DELLE SOMME	16
12. RENDICONTAZIONE	16
13. OBBLIGHI E VINCOLI	16
14. DIVIETO DI CUMULO	17
15. DISPOSIZIONI FINALI	18

1. INTRODUZIONE

L'Associazione Trento RISE ha promosso, in collaborazione con Trentino Sviluppo s.p.a. e la Provincia autonoma di Trento, attraverso il programma TechPeaks, la selezione di talenti imprenditoriali per la creazione di nuove aziende innovative nel settore ICT (Tecnologie della Comunicazione e Informazione), che contribuiscano al definitivo affermarsi dell'Italia e, in particolare, del Trentino nel contesto delle recenti misure a supporto delle start-up innovative, come «*smart territori*» di spicco nel panorama mondiale dell'innovazione di frontiera.

In particolare, in data 18 gennaio 2013, Trento RISE in collaborazione con Trentino Sviluppo s.p.a. ha emesso il Bando I del programma TechPeaks (di seguito «Bando I») con la finalità di promuovere la selezione e il lancio di nuove imprese secondo una serie di attività distinguibili nella Fase 1 e nella Fase 2. A chiusura del termine ultimo di presentazione delle candidature previste dal predetto Bando I (5 aprile 2013) sono pervenute a Trento RISE 414 istanze di soggetti provenienti da 54 diverse nazionalità: 174 team e 240 individui singoli, per un totale di 619 persone. Tra questi sono stati selezionati 72 candidati che hanno avuto accesso alla Fase 1, così come previsto dal Bando I. La Fase 1 del Programma ha avuto durata pari a 6 mesi (a partire dal giorno 30 maggio 2013 fino al giorno 30 novembre 2013, successivamente prorogata con atto del Presidente di Trento RISE al giorno 20 dicembre 2013); per la Fase 2 è, invece, prevista una durata pari a 12 mesi a partire dal 1° dicembre 2013 e fino al 30 novembre 2014.

In particolare nel corso della Fase 1 una Commissione di Valutazione, individuata da Trento Rise, ha selezionato 18 progetti imprenditoriali, tra quelli presentati dai gruppi di lavoro formati tra i 72 candidati selezionati. Dal momento dell'avvenuta costituzione, ciascuna impresa ha potuto indirizzare istanza di contributo ai sensi dell'art. 24 bis della legge provinciale n. 6/1999 per la somma di euro 25.000,00 (*seed money*), secondo le modalità stabilite dai criteri approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1922 di data 16 settembre 2013. Detto provvedimento ha provveduto a disciplinare la Fase 1, rinviando a successivo atto la regolamentazione della Fase 2.

La Fase 2, denominata Matching Fund, è riservata alle società partecipate in maggioranza da Alumni del programma TechPeaks¹, nonché alle società partecipate in maggioranza da soggetti che abbiano concluso percorsi di accelerazione organizzati e gestiti da incubatori ed acceleratori privati di impresa selezionati come Partner del programma TechPeaks in base al bando pubblicato da

¹ Ai sensi del Bando I, sono Alumni del programma TechPeaks i partecipanti che (i) abbiano adempiuto agli obblighi di domicilio a Trento per tutta la durata della Fase 1; (ii) abbiano partecipato regolarmente alle attività del programma, incluse quelle di coaching; (iii) abbiano assolto agli obblighi del programma di «Restituzione al Territorio».

Trento RISE, in collaborazione con Trentino Sviluppo s.p.a., in data 18 gennaio 2013 (di seguito «Bando Partner»). Tale Bando Partner, infatti, prevede che le start-up che abbiano concluso con successo un programma di accelerazione organizzato dai predetti Partner, iniziato successivamente al 18 gennaio 2013, e che abbiano sviluppato, nel contesto di tale programma, un progetto imprenditoriale conforme alle aree di attività di Trento RISE e nell'ambito ICT (di seguito, «Alumni dei Partner»), possano presentare domanda di accesso al Matching Fund (Fase 2 del Bando I).

I presenti criteri attuativi disciplinano, quindi, la Fase 2 del Bando I, definendo il ruolo dei tre enti coinvolti (Trento RISE, Trentino Sviluppo s.p.a. e Provincia autonoma di Trento) nonché le procedure e le modalità di concessione ed erogazione del contributo Matching Fund.

2. DEFINIZIONE DI «MATCHING FUND»

Con lo strumento del «Matching Fund» si intende un meccanismo di finanziamento congiunto privato - pubblico in cui il contributo pubblico, d'ora in poi «Matching Fund» o «Contributo», è pari all'ammontare del finanziamento privato, nei limiti stabiliti dal regime «de minimis».

In particolare, tale Contributo in conto capitale è concesso ai sensi dell'art. 24 bis della legge provinciale n. 6/1999 e del Regolamento (CE) n. 1407/2013 in tema di aiuti di Stato di importanza minore «*de minimis*» (pubblicato in G.U.U.E. serie L 352/1 di data 24 dicembre 2013) con un'agevolazione pari al 100% delle spese ritenute agevolabili in base ai presenti criteri, purché la società effettui spese ulteriori di pari importo utilizzando le risorse dell'investitore privato.

L'ammontare massimo complessivo di risorse disponibili per il Matching Fund è pari a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00).

3. SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti che possono beneficiare del Contributo previsto dai presenti criteri attuativi dell'art. 24 bis della legge provinciale n. 6/1999, per il Bando I - Fase 2, sono società aventi i seguenti requisiti soggettivi:

- a) società di diritto italiano controllate, in maniera diretta o indiretta², da Alumni del programma TechPeaks; oppure società di diritto italiano controllate, in maniera diretta o indiretta, da Alumni dei Partner che abbiano concluso un percorso di

² Per controllo indiretto si intende la partecipazione nel capitale sociale della società istante da parte di: una società italiana o estera le cui quote o azioni siano detenute per almeno il 51% da Alumni del programma TechPeaks o Alumni dei Partner (di seguito, «Società Controllante»); di una società fiduciaria, con mandato fiduciario intestato a favore di Alumni del programma TechPeaks o Alumni dei Partner; di interposta persona, di Alumni del programma TechPeaks o Alumni dei Partner.

accelerazione di un Partner, iniziato successivamente al giorno 18 gennaio 2013, e che abbiano sviluppato, nel contesto di tale percorso, un progetto imprenditoriale conforme alle aree di attività di Trento RISE e nell'ambito ICT; di seguito entrambe alternativamente definite «Società Istanti» o «Società Beneficiarie»;

- b) avere sede operativa sul territorio della Provincia autonoma di Trento;
- c) esercitare una delle attività indicate nella tabella A di cui al punto 2, comma 5, lettera e) dei criteri generali di attuazione della legge provinciale n. 6/1999, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e ss.mm;
- d) non avere in corso procedure concorsuali;
- e) essere in posizione di regolarità fiscale (solo per imprese esistenti da più di 12 mesi);
- f) essere in regola con le assunzioni obbligatorie previste dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Inoltre, per poter presentare istanza di agevolazione, devono essere rispettati anche i seguenti requisiti oggettivi:

- g) aver ricevuto finanziamenti da parte di un Nuovo Investitore - come definito al successivo punto 3.1 - riferibili al progetto imprenditoriale oggetto di contributo nella Fase 1 per gli Alumni del programma TechPeaks od oggetto del percorso di accelerazione del Partner per gli Alumni dei Partner; tali finanziamenti possono essere stati ricevuti:

- per le Società Istanti controllate, in maniera diretta o indiretta, dagli Alumni del programma TechPeaks a partire dal 30 maggio 2013;
- per le Società Istanti controllate, in maniera diretta o indiretta, dagli Alumni dei Partner a partire dal 1° dicembre 2013;

in alternativa:

- h) aver sottoscritto con un Nuovo Investitore un atto, anche non vincolante («term sheet» o lettera di intenti), volto alla futura erogazione di finanziamenti, come descritti al successivo punto 4.2, riferibili al progetto imprenditoriale oggetto di contributo nella Fase 1 per gli Alumni del programma TechPeaks od oggetto del percorso di accelerazione del Partner per gli Alumni dei Partner; tale atto potrà essere stato sottoscritto:
 - per le Società Istanti controllate in maniera diretta o indiretta dagli Alumni del Programma TechPeaks a partire dal 30 maggio 2013;
 - per le Società Istanti controllate, in maniera diretta o indiretta, dagli Alumni dei Partner a partire dal 1° dicembre 2013.

4. DEFINIZIONE DI NUOVO INVESTITORE E DI FINANZIAMENTO

4.1 Nuovo Investitore

Per Nuovo Investitore si intende un investitore che non detenga, alla data della stipulazione dell'accordo e nei tre anni precedenti, alcuna partecipazione societaria o altri titoli o strumenti finanziari, partecipativi o meno, nella Società Istante nonché, qualora presente, nella Società Controllante, oppure che detenga, alla data della stipulazione dell'accordo e nei tre anni precedenti, una partecipazione societaria uguale o inferiore al 15% del capitale della Società Istante nonché, qualora presente, della Società Controllante o altri titoli o strumenti finanziari, partecipativi o meno, per un ammontare non superiore ad euro 2.000,00 (duemila/00).

Inoltre, il Nuovo Investitore deve appartenere ad almeno una delle seguenti tipologie:

- √ persona fisica o gruppo di persone fisiche che esercitino attività di investimento in capitali di rischio con fondi propri;
- √ fondi di investimento, di Venture Capital o fondi assimilabili;
- √ incubatori innovativi, ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 221/2012 e successive modifiche;
- √ gli investitori fruitori delle agevolazioni descritte all'art. 29 della Legge n. 221/2012 e successive modifiche;
- √ società di capitali che abbiano investito, nei 2 (due) anni precedenti la data di domanda di accesso al Matching Fund da parte della Società Istante e mediante aumento di capitale, in almeno 3 (tre) start-up costituite da non più di 4 (quattro) anni alla data dell'investimento;
- √ società di capitali con attività prevalente di tipo industriale o commerciale e con fatturato negli ultimi 2 (due) esercizi sociali pari ad almeno 10 (dieci) volte il Finanziamento.

Sono esclusi in ogni caso investitori persone fisiche parenti o affini fino al 3° grado con uno o più dei soci della Società Istante o della Società Controllante. Sono altresì esclusi in ogni caso investitori persone giuridiche delle quali sia socio di controllo, o che comunque abbia un'influenza dominante, una persona parente o affine fino al 3° grado con uno o più dei soci della Società Istante o della Società Controllante.

4.2 Finanziamenti

Per Finanziamento si intende ogni forma di apporto, per un ammontare non inferiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00), di natura strettamente monetaria, con vincolo di permanenza nella Società Istante per non meno di un triennio dalla data di liquidazione del saldo del Matching Fund.

In ogni caso, tale importo minimo di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) deve riguardare anche l'eventuale prima tranche, qualora il contratto, stipulato fra la Società Istante o la società Controllante e il Nuovo Investitore, preveda l'erogazione del Finanziamento in più fasi.

Gli apporti, di natura strettamente monetaria, potranno avvenire in conto aumento di capitale o in altre voci che movimentino il patrimonio netto e dovranno essere accompagnati dall'impegno del Nuovo Investitore a mantenerli in azienda per almeno un triennio dalla data di liquidazione del saldo del Matching Fund.

Sono espressamente esclusi i conferimenti in natura, i conferimenti di crediti e le prestazioni di opera e di servizi, nonché i prestiti di qualsiasi natura erogati da istituti di credito.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti beneficiari, aventi i requisiti individuati al precedente punto 3, hanno facoltà di sottoporre a Trento RISE domanda di accesso al Matching Fund, per mezzo della modulistica predisposta da APIAE, in concerto con Trento RISE e Trentino Sviluppo s.p.a. e pubblicata ai seguenti indirizzi:

- www.trentorise.eu;
- www.trentinosviluppo.it.

In sede di domanda, dovranno essere fornite le seguenti informazioni e documenti:

- a) **dati identificativi del Nuovo Investitore** che abbia investito o sia interessato ad investire nella Società Istante o nella Società Controllante;
- b) b.1 (i) **accordo di investimento o altro accordo negoziale vincolante e definitivo** relativo al Finanziamento già ottenuto da parte del Nuovo Investitore, (ii) accompagnato da visura camerale della Società Istante dalla quale risulti, in particolare, una sede operativa nella Provincia autonoma di Trento, nonché visura camerale della Società Controllante destinataria del Finanziamento oppure documento equipollente nel caso di Società Controllante straniera, (iii) con prova dell'avvenuto versamento di tale Finanziamento o della prima tranche, qualora l'accordo preveda il versamento in più fase, da parte del Nuovo Investitore o da parte della Società Controllante, se esistente, come da estratto conto aziendale della Società Istante, e della contabilizzazione di tale Finanziamento e (iv) composizione della compagine sociale della Società Istante ed eventualmente della Società Controllante destinataria del Finanziamento, al fine di comprovare il controllo, diretto o indiretto, della Società Istante da parte degli Alumni del programma TechPeaks oppure degli Alumni dei Partner; *oppure*
b.2. **documenti, anche non vincolanti sottoscritti dai rispettivi legali**

rappresentanti, aventi ad oggetto accordi intervenuti fra la Società Istante o la Società Controllante e il Nuovo Investitore in merito al Finanziamento («term sheet» o lettera di intenti), indicanti:

- √ l'ammontare del prospettato Finanziamento;
- √ le modalità di contabilizzazione del prospettato Finanziamento;
- √ le modalità di versamento del prospettato Finanziamento in favore della Società Istante da parte del Nuovo Investitore o eventualmente da parte della Società Controllante, originaria destinataria del Finanziamento;
- √ la composizione della compagine sociale della Società Istante ed eventualmente della Società Controllante destinataria del Finanziamento, al fine di comprovare il controllo, diretto o indiretto, della Società Istante da parte degli Alumni del programma TechPeaks oppure degli Alumni dei Partner, successivamente al prospettato Finanziamento;

c) **piano aziendale (business plan)** – secondo il modello predisposto – che includa anche un prospetto relativo all'impatto fiscale sul territorio Trentino della Società Istante;

d) **descrizione del/i progetto/i che verranno sviluppati** presso la sede nella Provincia autonoma di Trento – secondo il modello predisposto – che siano continuazioni, evoluzioni o complementi del progetto oggetto di contributo nella Fase 1 del programma TechPeaks oppure oggetto del percorso di accelerazione del Partner, con evidenza dell'impatto positivo sull'ecosistema tecnologico ed imprenditoriale locale;

e) **impegno formale da parte della Società Istante o della Società Controllante**, originaria destinataria del Finanziamento, a dedicare allo sviluppo del progetto imprenditoriale di cui alla precedente lettera d) una quota di Finanziamento proveniente dal Nuovo Investitore pari almeno all'importo del Matching Fund e a mantenere il Finanziamento presso la Società Istante per almeno un triennio dalla data di liquidazione del saldo del Matching Fund e comunque dalla data dell'ultima erogazione da parte di Trentino Sviluppo s.p.a.;

f) **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** concernente:

- √ l'entità dei contributi percepiti a titolo di «de minimis» a partire dagli ultimi due esercizi precedenti e fino alla data della domanda di agevolazione;
- √ l'essere in posizione di regolarità fiscale (solo per imprese esistenti da più di 12 mesi);
- √ l'essere in regola con le assunzioni obbligatorie previste dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

g) **dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante** della Società Istante attestante:

- √ la conoscenza degli obblighi previsti dalla legge provinciale n. 6/1999;

- √ la conoscenza degli obblighi previsti dal Bando I e dai presenti criteri;
 - √ il luogo di versamento e l'entità delle imposte versate relative ai due esercizi precedenti la data della domanda di agevolazione (solo per imprese esistenti da più di 12 mesi);
- h) **dichiarazione sottoscritta dal Nuovo Investitore** che attesti l'impegno a mantenere il Finanziamento presso la Società Istante o presso la Società Controllante, se esistente, per almeno un triennio dalla data di liquidazione del saldo del Matching Fund e comunque dalla data dell'ultima erogazione da parte di Trentino Sviluppo s.p.a.;
- i) **informativa** sul trattamento dei dati personali.

Le domande di accesso al Matching Fund dovranno essere inviate a Trento RISE, entro il giorno 15 settembre 2014 – per essere valutate nella prima seduta della Commissione di valutazione di cui al successivo punto 6 – oppure entro il giorno 30 novembre 2014 – per essere valutate nella seconda seduta della Commissione di valutazione – mediante posta certificata al seguente indirizzo email: legale@pec.trentorise.eu.

Ciascuna Società Istante potrà presentare una sola domanda di accesso al Matching Fund.

6. MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande di accesso al Matching Fund indicati al precedente punto 5, Trento RISE convocherà la Commissione di Valutazione, preventivamente nominata, che avrà il compito di valutare le domande di accesso al Matching Fund, in base ai seguenti criteri:

- √ **criterio 1: potenzialità di rapida crescita** della Società istante - fino a 18 punti;
- √ **criterio 2: valore apportato dal Nuovo Investitore**, in termini di capacità di sviluppo del prodotto, della clientela e del network, nonché in relazione a modalità di investimento che siano favorevoli all'innovazione e alla crescita - fino a 6 punti;
- √ **criterio 3: impatto positivo sull'ecosistema** tecnologico ed imprenditoriale locale - fino a 6 punti.

Nella prima sessione della Commissione di valutazione saranno attribuiti fino ad **un massimo di euro 300.000,00 (trecentomila/00)**.

Nella seconda sessione fino ad un **massimo di euro 100.000,00 (centomila/00)**, nonché l'eventuale ammontare rimanente **non assegnato nella sessione precedente**.

Per ciascuna sessione, verrà concesso il Matching Fund alle Società Istanti che abbiano ottenuto almeno 21 punti a scalare fino ad esaurimento del fondo disponibile in quella sessione. In caso di parità di punteggio la graduatoria terrà conto dei punteggi più alti, ottenuti in relazione ai singoli criteri nel seguente ordine: criterio 3, criterio 1 e criterio 2. Le Società Istanti che non abbiano raggiunto il livello minimo di 21 punti potranno presentare una nuova domanda di accesso al Matching Fund, in ragione di nuovi sviluppi imprenditoriali, corredata da nuove informazioni, entro il termine della Fase 2 (30 novembre 2014).

Le Società Istanti che totalizzino almeno 21 punti, ma che non ottengano il Matching Fund oppure che non lo ottengano per l'intero ammontare del Finanziamento ricevuto, a causa dell'esaurimento del fondo disponibile nella sessione, potranno decidere di:

- rientrare con lo stesso punteggio nella classifica della seconda sessione, in tal caso, tale decisione dovrà essere comunicata entro i termini di presentazione delle domande di accesso al Matching Fund, di cui al precedente punto 5;

oppure

- presentare una nuova domanda di accesso al Matching Fund, entro i termini indicati per la seconda sessione, esclusivamente in caso di sviluppi imprenditoriali ulteriori ed informazioni aggiuntive di supporto.

7. PROCEDURA DI CONCESSIONE

Le procedure di Concessione del contributo sono specificate di seguito:

- a) entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal termine dei lavori della Commissione di valutazione, Trento RISE trasmette a Trentino Sviluppo s.p.a., tramite posta elettronica certificata (PEC), l'elenco delle Società Istanti, per le quali ha verificato la sussistenza dei requisiti previsti dai presenti criteri, inoltrando la seguente documentazione:
 - **domanda di contributo e relativi allegati**, secondo quanto previsto al precedente punto 5;
 - **verbale della Commissione di valutazione**, di cui al precedente punto 6;
 - **istruttoria, che attesti l'acquisizione della documentazione** prevista al precedente punto 5 e la verifica di tutti i requisiti in capo ad ogni singola Società Istante necessari per accedere all'agevolazione del Contributo;
- b) verificata la sussistenza e la completezza di quanto previsto alla precedente lettera a), entro **10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione**, Trentino Sviluppo s.p.a. definisce l'ammissibilità della domanda e ne dà comunicazione alla Società Beneficiaria, a Trento RISE e all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE).

APIAE dispone la concessione o il diniego del Contributo in relazione alle domande rispettivamente ammesse o non ammesse da Trentino Sviluppo s.p.a., entro 90 giorni dalle comunicazioni di cui al precedente punto b). Eventuali revoche totali o parziali disposte da Trentino Sviluppo s.p.a. in base ai presenti criteri, saranno adottate da APIAE con proprio provvedimento entro 60 giorni dalla comunicazione effettuata da Trentino Sviluppo s.p.a. come previsto dal successivo punto 13.

8. COSTI AMMISSIBILI

Per l'individuazione dei costi ammissibili, che devono derivare da operazioni di gestione poste in essere dalle Società Istanti, si fa riferimento a quanto disposto dal codice civile in materia di bilancio³ (artt. 2423 e seguenti) e ai principi contabili nazionali⁴.

In particolare sono ammissibili:

- 1. Costi inerenti al processo produttivo;*
- 2. Costi relativi all'acquisto di beni di produzione, materiali o immateriali, la cui utilità è differita nel tempo.*

Costi inerenti al processo produttivo

Si intendono inclusi tutti i costi che siano espressione di fattori produttivi impiegati per l'ottenimento dei ricavi tipici della attività.

I costi ammissibili sono determinati con riferimento alla corretta applicazione dei principi contabili, pertanto facendo riferimento allo schema di conto economico del codice civile (art. 2425 c.c.), come segue:

B6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci:

in via esemplificativa vi possono rientrare:

- acquisizione di materiali e componenti.

B7) Costi per servizi:

in via esemplificativa vi possono rientrare:

- consulenze tecniche – amministrative - legali, pubblicità, assistenza tecnica, manutenzioni, provvigioni, assicurazioni, trasporti, costi di lavorazione, royalties, servizi cloud, collaudi, omologazioni, certificazioni, servizi amministrativi, servizi commerciali, servizi di formazione, utenze, compensi a collaboratori.

Sono espressamente esclusi:

- compensi di qualsiasi natura corrisposti agli amministratori;

³ Con particolare riferimento ai principi di competenza ed inerenza.

⁴ Principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di contabilità.

- compensi di qualsiasi natura corrisposti a soci.

B8) Costi per il godimento di beni di terzi:

in via esemplificativa vi possono rientrare:

- locazioni commerciali delle sedi della società, noleggio e leasing di beni materiali ed immateriali (impianti, macchinari, attrezzature varie, macchine d'ufficio, software ecc.), corrispettivi per l'utilizzo di brevetti e marchi di terzi..

Sono espressamente esclusi:

- leasing immobiliari;
- affitti di azienda.

B9) Costi per il personale:

in via esemplificativa vi possono rientrare:

- retribuzioni dipendenti, collaboratori a progetto, contributi previdenziali.

Sono espressamente esclusi:

- compensi di qualsiasi natura corrisposti a soci;
- compensi per premi di produzione;
- accantonamenti a TFR.

C17) Interessi ed altri oneri finanziari:

in via esemplificativa vi possono rientrare:

- gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari su debiti verso banche o verso altri finanziatori.

Sono espressamente esclusi:

- le componenti economiche negative, di natura finanziaria, verso imprese controllate, collegate o partecipate, inclusi i Nuovi Investitori;
- le perdite e minusvalenze di natura finanziaria.

Costi relativi all'acquisto di beni di produzione, materiali o immateriali, la cui utilità è differita nel tempo.

Si intendono inclusi tutti i costi sostenuti per l'acquisto di beni strumentali, materiali ed immateriali impiegati per lo svolgimento dell'attività.

Le voci di bilancio ammissibili sono determinate con riferimento alla corretta applicazione dei principi contabili, pertanto facendo riferimento allo schema di stato patrimoniale del codice civile (art. 2424 c.c.), come segue:

B)I) Immobilizzazioni Immateriali:

in via esemplificativa vi possono rientrare:

- costi di impianto ed ampliamento, costi di ricerca e sviluppo, diritti di brevetto o in genere diritti di utilizzo delle opere dell'ingegno; software, concessioni, licenze, marchi.

Sono espressamente esclusi:

- i costi per l'acquisto dell'avviamento;
- diritti di usufrutto, diritti di superficie su beni immobili.

B)II) Immobilizzazioni materiali:

in via esemplificativa vi possono rientrare:

- impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, arredamento, macchine d'ufficio elettroniche.

Sono espressamente esclusi:

- acquisti di terreni e fabbricati;
- acquisti di automezzi;
- costruzione in economia di immobili.

Esclusioni generali

Rimangono sempre esclusi e quindi non potranno rientrare nelle spese ammissibili:

- costi classificati, secondo corretti principi contabili, in voci di bilancio diverse da quelle sopra riportate;
- costi a carico della Società Istante omnicomprensivi di compensi lordi, oneri previdenziali/assistenziali, ratei a qualunque titolo maturati, trattamento di fine rapporto e simili relativi a lavoro dipendente e a contratti di collaborazione, superiori al limite mensile di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per dipendente/collaboratore;
- operazioni di carattere immobiliare;
- spese individuate dal punto 7 dei criteri generali per l'applicazione della legge provinciale 6/1999 - disposizioni anti-speculative;
- l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);
- oneri accessori (oneri finanziari, bolli e spese fiscali, imprevisti).

Le spese rilevanti ai fini del Matching Fund possono essere effettuate a partire dal 1° dicembre 2013 (data di inizio della Fase 2 del Bando I). Le spese valide ai fini del Matching Fund potranno essere effettuate e sostenute (pagamento) entro e non oltre 24 (ventiquattro) mesi dalla data di comunicazione della ammissione a contributo del Matching Fund da parte di Trentino Sviluppo s.p.a., di cui al precedente punto 7, lett. b). La presentazione dei documenti di spesa ai fini dell'erogazione del Contributo, con le modalità previste dal successivo punto 10, dovrà avvenire entro e non oltre 3 (tre) mesi dal termine ultimo per l'effettuazione delle spese.

9. ADEMPIMENTI POST CONCESSIONE DEL MATCHING FUND

Qualora non già presentata in sede di domanda di accesso al Matching

Fund e comunque entro 3 (tre) mesi della comunicazione da parte di Trentino Sviluppo s.p.a. di cui al precedente punto 7 lett. b), la società beneficiaria del Contributo è tenuta a presentare a Trento RISE, a mezzo PEC ai recapiti indicati al precedente punto 5, la seguente documentazione:

- a) **accordo di investimento o altro accordo negoziale vincolante e definitivo** relativo al Finanziamento ottenuto da parte del Nuovo Investitore;
- b) **visura registro imprese gestito dalla Camera di Commercio della Società Istante** dalla quale risulti, in particolare, il mantenimento della sede operativa nella Provincia autonoma di Trento, nonché **visura registro imprese gestito dalla Camera di Commercio** della Società Controllante destinataria del Finanziamento oppure documento equipollente nel caso di Società Controllante straniera;
- c) **composizione della compagine sociale della Società Istante ed eventualmente della Società Controllante** destinataria del Finanziamento, al fine di comprovare il controllo, diretto o indiretto, da parte degli Alumni del programma TechPeaks oppure degli Alumni dei Partner della Società Istante;
- d) **prova dell'avvenuto versamento di tale Finanziamento**, da parte del Nuovo Investitore o da parte della Società Controllante, come da estratto conto bancario della Società Beneficiaria;
- e) **numero di conto corrente italiano e banca italiana** di appoggio.

La mancata presentazione di tale documentazione, entro il termine suddetto, comporterà la revoca totale del Contributo. Le eventuali economie di spesa potranno essere messe a disposizione nella successiva selezione, qualora prevista.

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di cui sopra, Trento RISE trasmette a Trentino Sviluppo s.p.a. la documentazione presentata da ciascuna Società Istante, attestando a mezzo istruttoria l'acquisizione di tale documentazione e la verifica di tutti i requisiti in capo a ciascuna Società Istante, come richiesto dai presenti criteri.

L'effettivo ottenimento di un Finanziamento inferiore al 50% rispetto all'ammontare dichiarato in fase di domanda di accesso al Matching Fund comporterà la revoca totale del Contributo concesso e i relativi fondi potranno essere messi a disposizione in una successiva selezione, qualora prevista.

Nel caso in cui il Finanziamento privato ottenuto preveda delle tranche di pagamento, il Matching Fund sarà concesso per l'intero ammontare del Finanziamento, ma verrà erogato secondo le modalità di cui al successivo punto 10, tenendo conto all'effettivo versamento delle tranche di Finanziamento privato.

Ciascuna Società Istante, selezionata ai fini del Matching Fund, si impegna a comunicare a Trento RISE in maniera tempestiva l'eventuale cambiamento di interesse del Nuovo Investitore o un qualunque mutamento relativo

alle condizioni del Finanziamento presentato nella domanda di accesso al Matching Fund, in particolare relativamente all'ammontare del Finanziamento stesso.

10. EROGAZIONE DEL MATCHING FUND

L'effettiva erogazione del Matching Fund è affidata a Trentino Sviluppo s.p.a.

Il Matching Fund potrà essere erogato in più soluzioni secondo le seguenti modalità:

- a) richiesta di erogazione per mezzo di presentazione di documenti di spesa per importi minimi di euro 20.000,00 (ventimila/00);
- b) almeno il 50% delle spese di cui al punto a) dovranno qualificarsi come spese ammissibili di cui al precedente punto 8, ossia le spese oggetto di contributo provinciale;
- c) erogazione del Contributo per un ammontare pari al 50% delle spese documentate di cui al punto a).

La richiesta di erogazione dovrà essere indirizzata a Trento RISE secondo le modalità di cui al precedente punto 5. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, Trento RISE procederà alla valutazione della conformità ai parametri delineati al precedente paragrafo delle spese presentate dalla Società Istante e darà comunicazione a Trentino Sviluppo s.p.a. dell'effettivo ammontare da erogarsi. Entro i successivi 20 (venti) giorni lavorativi, Trentino Sviluppo s.p.a. procederà all'erogazione delle somme indicate da Trento RISE.

Le spese saranno riconosciute ai fini della liquidazione solamente qualora comprovate mediante fatture o documenti equipollenti, in originale e corredati da regolare quietanza. Sono ritenuti agevolabili soltanto pagamenti effettuati tramite bonifico bancario dal quale risultino l'identità del fornitore, gli estremi della fattura o del documento di spesa di riferimento. In alternativa, sono ritenuti agevolabili anche i pagamenti effettuati tramite carta di credito purchè la Società beneficiaria dia adeguata giustificazione in merito all'impossibilità di utilizzare lo strumento del bonifico bancario. In caso di carta di credito, il beneficiario dovrà presentare l'estratto conto della carta stessa dal quale risulti l'importo e il beneficiario.

Ciascuna richiesta di erogazione dovrà essere accompagnata da una visura camerale aggiornata al massimo a 10 (dieci) giorni antecedenti la richiesta, eventualmente congiuntamente ad altro documento equipollente nel caso di Società Controllante estera destinataria del Finanziamento, che attesti:

- a) il mantenimento della sede operativa della Società Istante nella Provincia autonoma di Trento;
- b) la composizione della compagine sociale della Società Istante al fine di

comprovare il controllo, diretto o indiretto, da parte degli Alumni del programma TechPeaks oppure degli Alumni dei Partner.

11. MESSA A DISPOSIZIONE DELLE SOMME

Per l'attivazione del Matching Fund, come disciplinato dai presenti criteri, si fa fronte con le risorse già impegnate in favore di Trento RISE con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1132 di data 7 luglio 2014, al capitolo 317000-010 del bilancio 2014. Dette risorse saranno assegnate a tale scopo a Trentino Sviluppo s.p.a. e confluiranno pertanto nel fondo di cui all'art. 24 bis della legge provinciale n. 6/1999 «Fondo per il sostegno dell'innovazione».

La messa a disposizione delle risorse avviene secondo le procedure di gestione del predetto fondo definite nell'ambito della convenzione in essere tra la Provincia autonoma di Trento e Trentino Sviluppo s.p.a. ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge provinciale n. 6/1999.

12. RENDICONTAZIONE

Trentino Sviluppo s.p.a. provvede a rendicontare all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE), gli interventi secondo le disposizioni previste dalla convenzione richiamata al precedente punto 11.

13. OBBLIGHI E VINCOLI

Il Matching Fund è risolutivamente condizionato, come meglio specificato di seguito, al soddisfacimento dei seguenti obblighi a carico delle Società Beneficiarie:

- a) mantenere operativa la Società Beneficiaria, con la precisazione di cui al successivo punto c), per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dalla liquidazione del saldo del Matching Fund e comunque dalla data dell'ultima erogazione da parte di Trentino Sviluppo s.p.a.;
- b) mantenere attiva l'unità operativa sul territorio della Provincia autonoma di Trento per almeno 5 (cinque) anni successivi dalla data di effettiva liquidazione del saldo del Matching Fund e comunque dalla data dell'ultima erogazione da parte di Trentino Sviluppo s.p.a.;
- c) almeno il 51% dei voti dovrà essere detenuto da parte degli Alumni di TechPeaks o degli Alumni dei Partner per almeno un anno dalla liquidazione del saldo del Matching Fund e comunque dalla data dell'ultima erogazione da parte di Trentino Sviluppo s.p.a.;
- d) conservare la documentazione amministrativa e contabile presso la sede operativa

situata in Provincia autonoma di Trento o presso l'ubicazione registrata presso il registro imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Trento dalla data di domanda di accesso al Matching Fund e per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni dalla data di effettiva liquidazione del saldo del Matching Fund e comunque dalla data dell'ultima erogazione da parte di Trentino Sviluppo s.p.a..

Il mancato rispetto degli obblighi elencati alle lettere a), b) e c) comporta la revoca totale del Contributo con restituzione delle somme già percepite ai sensi del precedente punto 10, maggiorato degli interessi legali.

La mancata conservazione della documentazione di cui alla precedente lettera d) comporta la revoca del Contributo, afferente la documentazione non conservata.

La cessazione dell'attività comporta la revoca dei contributi non ancora erogati dalla data di cessazione dell'attività medesima, qualora la società beneficiaria fornisca adeguata motivazione sulla dismissione dell'attività. La cessazione non motivata comporterà la revoca totale del Contributo concesso ed erogato.

La mancata presentazione dei documenti di spesa entro i termini di rendicontazione previsti dal precedente punto 8) comporterà la revoca parziale del Contributo concesso e non ancora erogato.

La verifica del rispetto dei predetti obblighi è posta in capo a Trento RISE: la violazione degli obblighi dovrà essere tempestivamente comunicata a Trentino Sviluppo s.p.a. e all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE), con contestuale proposta di revoca totale o parziale.

Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione da parte di Trento Rise, Trentino Sviluppo s.p.a. attiverà il procedimento di revoca dandone comunicazione ad APIAE e alla società, richiedendo in restituzione a quest'ultima le eventuali somme dovute e già erogate. Entro 60 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione APIAE adotta il provvedimento definitivo di revoca.

Le somme, chieste in restituzione alla società beneficiaria, sono maggiorate degli interessi legali ex articolo 17 della legge provinciale n. 6/1999 e accreditate al «Fondo per il sostegno dell'innovazione» di cui all'art. 24 bis della legge provinciale n. 6/1999.

14. DIVIETO DI CUMULO

Il Matching Fund non è cumulabile con altre provvidenze provinciali, nazionali e/o comunitarie richieste per le stesse spese ammissibili ad agevolazione in base ai presenti criteri.

Rimangono escluse dal divieto di cumulo le misure fiscali, riconosciute dalla Commissione europea come non costituenti aiuti di Stato, previste a favore

delle imprese.

15. DISPOSIZIONI FINALI

Alle procedure disciplinate dai presenti criteri si applicano le disposizioni previste dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 « Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo».